

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-25 del 04/01/2018
Oggetto	Concessione area demaniale in comune di Maiolo (RN) ad uso faunistico venatorio. Pratica n. RN16T0027
Proposta	n. PDET-AMB-2018-35 del 04/01/2018
Struttura adottante	Area Coordinamento Rilascio Concessioni
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno quattro GENNAIO 2018 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Area Coordinamento Rilascio Concessioni, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

VISTI:

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523, "Testo unico sulle opere idrauliche";
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici";
- la Legge n. 37/1994, "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche";
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme sul procedimento amministrativo";
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" con particolare riferimento all'Art.115;
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, in particolare l'art. 141 relativo alla Gestione dei Beni di Demanio Idrico;
- la Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7, Capo II "Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio";
- la Legge Regionale 30 aprile 2015, n. 2, in particolare l'art. 8;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione Emilia-Romagna ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.);
- la DGR n. 3939/1994;
- la Direttiva adottata dal Comitato Istituzionale con Delibera n. 3/2 del 20 ottobre 2003 e s.m.i.;
- il P.A.I. (Piano stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico del bacino dei fiumi Marecchia e Conca - Integrazione Assetto Idraulico Torrente Uso) redatto dall'Autorità Interregionale di Bacino Marecchia e Conca ed approvato dalla regione Emilia-Romagna con la deliberazione della Giunta Regionale n. 232/2005;n. 1703/2004, successiva integrazione del 15/12/2004, approvata con deliberazione della Giunta Regionale n. 229/2005, successiva variante del 30/11/2011 approvata con deliberazione della Giunta Regionale n. 531/2012 e successiva variante del 27/04/2016 in salvaguardia;
- la Delibera di Giunta 7 giugno 2007 n. 895, la Delibera di Giunta 29 giugno 2009 n. 913, la Delibera di Giunta 11 aprile 2011 n. 469 e la Delibera di Giunta 29 ottobre 2015 n. 1622 che hanno modificato la disciplina dei canoni di concessione delle aree del

Demanio Idrico ai sensi dell'art. 20 comma 5 della L.R. 7/2004;

- la deliberazione della Giunta Regionale 24 novembre 2015, n. 1927, "Approvazione progetto demanio idrico";

- la deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. 100 del 26/09/2017 con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile Unità Specialistica "Progetto Demanio Idrico" ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 43/2001.

PRESO ATTO che con istanza presentata in data 10/03/2016 assunta a prot. n. PG/2016/0188929 del 17/03/2016 il sig. De Silvestri Vittorio legale rappresentante dell'associazione non lucrativa **Azienda Faunistico Venatoria La Rocca**, codice fiscale 94000170418, con sede nel comune di Maiolo (RN) Via Capoluogo, corredata degli elaborati tecnici, ha chiesto la concessione per l'inclusione di area del demanio idrico di circa mq 140.112,00 per uso faunistico venatorio non lucrativo, nel comune di Maiolo e in minima parte in quello di Novafeltria;

CONSIDERATO che:

- entro la perimetrazione dell'Azienda faunistico venatoria denominata "La Rocca", come rappresentato nella planimetria generale allegata all'istanza di concessione ed a firma del Geom. D'Antonio Alessandro iscritto all'Ordine dei Geometri della provincia di Rimini al n. 1696 scorrono i corsi d'acqua del demanio idrico di seguito elencati:

1. Fosso CARCARELLO - Inizio tratto Foglio n.08;
2. Torrente RASINO - Inizio tratto Foglio n.16;
3. Torrente SCARICARELLO - Inizio tratto Foglio n. 06;
4. Fosso DI GERI - Inizio tratto Foglio n.16;
5. Fosso CA DI SIRIO - Inizio tratto Foglio n.10;
6. Fosso DELLE CAVALLE - Inizio tratto Foglio n.16;
7. Fosso DI SALIMBENI - Inizio tratto Foglio n.14;
8. Fosso DI CA' BERTOZZO - Inizio tratto Foglio n.19;
9. Fosso DELLE CANNUCCE - Inizio tratto Foglio n.09;
10. Fosso DI CA'FADINO - Inizio tratto Foglio 09;
11. Rio ANDETA - Inizio tratto Foglio 18 e 21;
12. Fosso DEI FRATI - Inizio tratto Foglio 21;
13. Fosso DEL GUADAGNO - Inizio tratto Foglio 13;

- la richiesta di concessione non comporta la realizzazione di opere ma solamente l'inserimento di tali aree demaniali all'interno dell'Azienda Faunistica denominata "La Rocca";

RITENUTO che debbano essere poste in carico del concessionario tutte le azioni per la salvaguardia del buon regime idraulico dei corsi d'acqua in questione, la conservazione dei beni concessi e le conseguenti manutenzioni nel rispetto di quanto stabilito al capo VII - Polizia delle acque pubbliche del R.D. n. 523/1904 "T.U. delle

disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" previsto dall'art. 93 e segg.;

DATO ATTO che la domanda è stata pubblicata, ai sensi dell'Art. 22 comma 3 della L.R. 7/2004, sul B.U.R. n. 252 del 20/09/2017 e che nei 30 giorni successivi non sono state presentate opposizioni o osservazioni, né domande in concorrenza;

VISTA la nota del Parco regionale della Vena del Gesso Romagnola, pervenuta al prot. n. PGDG/2017/12262 del 17/11/2017, integralmente riportata nell'art.5 del disciplinare con la quale sono indicate le prescrizioni cui deve essere subordinato l'esercizio della concessione;

PRESO ATTO del nulla osta idraulico pervenuto al protocollo PGDG-2017-10540 del 05/10/2017 rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna con determinazione n. 3004 del 28/09/2017 con il quale sono state indicate le prescrizioni, riportate nell'art. 5 del disciplinare, cui deve essere subordinato l'esercizio della concessione;

CONSIDERATO che la richiesta è compatibile con le esigenze di conservazione del bene pubblico, di tutela del buon regime e della sicurezza idraulica, in conformità alle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e di pianificazione di bacino come si evince dal parere dell'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dall'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile - Servizio Area Romagna - sede di Rimini;

RITENUTO pertanto:

- sulla base delle risultanze della predetta istruttoria tecnico-amministrativa, che la concessione relativa all'inclusione di area del demanio idrico di circa mq 140.112,00 per uso faunistico venatorio non lucrativo, nel comune di Maiolo (RN) sita all'interno dei fogli catastali n. 2,3,4,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,18,19,21,22 e in minima parte nel comune di Novafeltria (RN) al foglio catastale n.22, possa essere assentita;

- di fissare il canone annuo per il 2018 € 126,13;

DATO ATTO, altresì, che il richiedente:

- ha sottoscritto il Disciplinare di Concessione che stabilisce le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'utilizzo dell'area demaniale in data 12/12/2017 prot. PGDG/2018/24 del 02/01/2018;

- ha versato alla Regione Emilia-Romagna:

- a) l'importo relativo alle spese d'istruttoria pari a € 75,00;
- b) l'importo relativo all'annualità 2018 per un importo di € 137,55 con esubero di € 11,42 che saranno imputati nel canone 2019;
- c) l'importo relativo al deposito cauzionale pari a € 250,00 a garanzia dei propri obblighi, che verrà restituito qualora risultino adempiti tutti gli obblighi relativi alla concessione al termine della stessa;

ATTESTATA la regolarità amministrativa;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa:

1. di concedere all'associazione non lucrativa **Azienda Faunistico Venatoria La Rocca**, codice fiscale 94000170418, con sede nel comune di Maiolo (RN) Via Capoluogo, la concessione per l'inclusione, nel rispetto dei diritti dei terzi, dell'area del demanio idrico di pertinenza dei corsi d'acqua: Fosso Carcarello, Torrente Rasino, Torrente Scaricarello, Fosso Di Geri, Fosso Ca Di Sirio, Fosso Delle Cavalle, Fosso Di Salimbeni, Fosso Di Ca' Bertozzo, Fosso Delle Cannucce, Fosso Di Ca'fadino, Rio Andeta, Fosso Dei Frati, Fosso Del Guadagno, di circa mq 140.112,00 per uso faunistico venatorio, nel comune di Maiolo (RN) sita all'interno dei fogli catastali n. 2,3,4,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,18,19,21,22 e in minima parte nel comune di Novafeltria (RN) al foglio catastale n.22, così come riportato negli elaborati tecnici identificati e presenti nel fascicolo depositato agli atti della Direzione Tecnica - Area Coordinamento e Rilascio concessioni;

2. di dare atto che i tratti di terreni demaniale di pertinenza dei corsi d'acqua oggetto del presente atto sono concessi all'"Azienda Faunistico Venatoria La Rocca" ad uso non esclusivo;

3. di dare atto che l'uso della risorsa concessa non ha fini di lucro;

4. di assoggettare la Concessione alle condizioni generali e prescrizioni tecniche di cui all'allegato Disciplinare che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

5. di stabilire la scadenza della concessione al 31/12/2022;

6. di stabilire nella misura di € 126,13 il canone 2018 a riconoscimento dei diritti derivanti dalla presente concessione, correggendo la disposizione di cui all'art.3 lett.b) del disciplinare che indica l'importo del canone annuo in € 125,13, dando atto che l'annualità 2018 è stata versata per un importo di € 137,55 con esubero di € 11,42 che saranno imputati nel canone 2019;

7. di stabilire che il versamento del canone, per le annualità successive, andrà effettuato con cadenza annuale entro e non oltre la data del 31 marzo dell'anno di riferimento;

8. di avvertire che le annualità successive a quella in corso andranno pagate tramite bollettino postale o bonifico alle seguenti coordinate: cc postale 1018766707, oppure IBAN intestati alla SAC Rimini- STB Romagna - IT25R0760102400001018766707;

9. di dare atto che il deposito cauzionale costituito in € 250,00 è stato versato;

10. di avvertire che, in mancanza di pagamento delle somme sopra specificate entro il termine sopraindicato, saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione dovrà attivare le procedure per il recupero del credito;

11. di dare atto che la presente concessione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetta a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'Art. 5 del DPR 26/04/86 n. 131

risulta inferiore a € 200,00;

12. di avvertire che la destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare, il mancato pagamento di due annualità, nonché la sub-concessione a terzi comporta la decadenza della Concessione ai sensi dell'art. 19 comma 2, L.R. 7/2004;

13. che l'originale del presente atto e dell'allegato disciplinare sono conservati presso l'archivio informatico di A.R.P.A.E.;

14. di dare atto che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Rossella Francia;

15. di rendere noto al destinatario che avverso il presente atto è possibile proporre opposizione entro 60 (sessanta) giorni dalla sua notificazione al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 18, 140 e 143 del R.D. 1775/1933 e all' Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni.

16. di stabilire:

- che l'importo relativo al deposito cauzionale è introitato sul Capitolo 07060 "Depositi cauzionali passivi" U.P.B. 6.20.14000 - Parte Entrate- del Bilancio Regionale;

- che l'importo relativo al canone annuo è introitato sul Capitolo 04315 "Proventi derivanti dai canoni di Concessione per l'utilizzazione del demanio idrico (L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e succ. m. e i.)" U.P.B. 3.7.6150 -Parte Entrate- del Bilancio Regionale;

- che l'importo relativo alle spese di istruttoria di cui si è dato atto in premessa è introitato sul Capitolo 04615 "Proventi per lo svolgimento delle attività e degli adempimenti nell'interesse e a richiesta di terzi per le funzioni amministrative trasferite o delegate a norma del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e delle LL. 15 marzo 1997, n. 59 e 15 maggio 1997 n. 127 (L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e succ. m. e i.)" U.P.B. 3.6.6000 -Parte Entrate- del Bilancio Regionale;

17. di dare atto che secondo quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013, nonché sulla base degli indirizzi interpretativi contenuti nella delibera di Giunta regionale n. 1621/2013, per quanto applicabile, il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;

18. di notificare il presente atto a mezzo raccomandata A/R al concessionario.

Il Responsabile  
Unità specialistica Progetto Demanio  
Avv. Donatella Eleonora Bandoli  
(originale firmato digitalmente)

## **DISCIPLINARE DI CONCESSIONE**

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione da parte dell'Agenzia Regionale Prevenzione, Ambiente ed Energia - Area coordinamento e rilascio concessioni, a favore dell'"**Azienda Faunistico Venatoria La Rocca**", codice fiscale 94000170418, con sede nel comune di Maiolo (RN) Via Capoluogo (Pratica SISTEB n. RN16T0027)

### **Articolo 1**

#### **OGGETTO DELLA CONCESSIONE**

La concessione riguarda l'occupazione di un'area del demanio idrico dei corsi d'acqua Fosso Carcarello, Torrente Rasino, Torrente Scaricarello, Fosso Di Geri, Fosso Ca Di Sirio, Fosso Delle Cavalle, Fosso Di Salimbeni, Fosso Di Ca' Bertozzo, Fosso Delle Cannucce, Fosso Di Ca'fadino, Rio Andeta, Fosso Dei Frati, Fosso Del Guadagno di circa mq 140.112,00 per uso faunistico venatorio non lucrativo, nel comune di Maiolo (RN) sita all'interno dei fogli catastali n. 2,3,4,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,18,19,21,22 e in minima parte nel comune di Novafeltria (RN) al foglio catastale n.22.

L'area demaniale oggetto della concessione è precisamente individuata negli elaborati cartografici (CTR 1:5000, mappa catastale in scala 1:5000) conservati agli atti di A.R.P.A.E.

### **Articolo 2**

#### **DURATA E RINNOVO DELLA CONCESSIONE**

La concessione ha efficacia a decorrere dalla data di adozione del presente atto con durata sino al 31/12/2022.

La concessione potrà essere rinnovata, ai sensi dell'art.18 della legge regionale n.7/2004, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi prima della scadenza.

### **Articolo 3**

#### **CANONE, CAUZIONE E SPESE**

a. Il Concessionario deve corrispondere alla Regione Emilia-Romagna, entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, il canone annuo. In caso di mancato pagamento si procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art.51 della legge regionale 22 dicembre 2009 n.24.

b. Il canone annuo è fissato in € 125,13;

c. L'importo del canone, ai sensi dell' Art.8 della L.R. 2/2015, sarà aggiornato o rideterminato annualmente in base alle deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale entro il 31 ottobre dell'anno precedente. Qualora la Giunta non provveda entro il termine di cui sopra, si intende prorogata per l'anno successivo la misura dei canoni vigente, rivalutata automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. La rivalutazione è effettuata tenendo conto della variazione percentuale dell'ultimo mese disponibile rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

d. Il deposito cauzionale è pari ad euro € 250,00. L'importo dovrà essere integrato in caso di necessità in base agli adeguamenti stabiliti dalla legge. La garanzia sarà svincolata dopo aver accertato che il Concessionario abbia adempiuto tutti i suoi obblighi.

e. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

#### **Articolo 4**

##### **OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI**

a. Il concessionario non deve apportare alcuna variazione all'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico allegato, e alla destinazione d'uso, né modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente nonché alle imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del richiedente qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.

b. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione del bene concesso e ad apportare - a proprie spese - quelle modifiche e migliorie che venissero prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati.

c. Il concessionario deve consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo e alla vigilanza. Il provvedimento di concessione dovrà essere esibito dal concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza.

d. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione. Il Concessionario si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.

e. Nessun compenso od indennizzo potrà essere richiesto dal concessionario per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.

f. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere.

g. La concessione viene rilasciata ai sensi della L.R. n. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su

area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.

h. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere da realizzare.

i. Il concessionario non potrà sub-concedere, nemmeno in parte, il bene ottenuto in concessione. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

j. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dal comma 1 dell'art. 21 della L.R. 7/2004.

## **Articolo 5**

### **CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI**

#### **DERIVANTI DAL NULLA OSTA IDRAULICO E DAL PARERE DEL PARCO**

##### **PRESCRIZIONI DERIVANTI DAL NULLA OSTA IDRAULICO**

1. Il concessionario è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti;

2. L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo. L'Amministrazione non assume inoltre alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residuati bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale;

3. È fatto divieto di effettuare scavi, tombinamenti e tombamenti, porre in essere recinzioni, fabbricati e ricoveri anche provvisori ed amovibili senza specifica autorizzazione;

4. Il concessionario si deve fare carico della salvaguardia del buon regime idraulico dei corsi d'acqua in questione, la conservazione dei beni concessi e le conseguenti manutenzioni nel rispetto di quanto stabilito al capo VII - Polizia delle acque pubbliche del R.D. n. 523/1904 "T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie", nonché di tutte le azioni per la salvaguardia dei frequentatori delle aree demaniali in concessione, adottando tutti gli accorgimenti necessari affinché l'utilizzo possa svolgersi senza pericolo alcuno per operatori ed eventuali fruitori delle aree concesse;

5. In considerazione del fatto che le aree demaniali in questione costituiscono, nella quasi totalità dei casi, l'alveo dei corsi d'acqua e le fasce con probabilità di inondazione corrispondente a piene con tempi di ritorno fino a 200 anni, il concessionario dovrà predisporre una procedura di auto protezione finalizzata a gestire l'emergenza locale in sinergia con gli strumenti di protezione civile del Comune. In tale procedura dovranno essere indicate le misure informative, i dispositivi di segnalazione, i ruoli e le responsabilità in caso di evento di piena; detta procedura dovrà essere redatta da un tecnico abilitato e firmata dal Richiedente. In particolare la procedura dovrà attivarsi in caso di emissione da parte di ARPAE Emilia-Romagna del Bollettino di Vigilanza Idrogeologica/Avviso di criticità; sarà cura del Richiedente consultare tale documento che è reperibile presso il sito [www.arpae.emr.it](http://www.arpae.emr.it) (sezione Idro-Meteo-Clima) oppure presso l'Ufficio di Protezione Civile Comunale. Le disposizioni della procedura dovranno essere eseguite fin dalla dichiarazione del livello di criticità ordinaria (codice giallo) e dovranno essere mantenute operative per tutto il periodo di validità del suddetto Bollettino di criticità.

6. L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile resta, in ogni caso, estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio della concessione, considerato che essa è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi.

PRESCRIZIONI DERIVANTI DAL PARERE DEL PARCO con cui si da atto che:

*"la concessione dei terreni demaniali relativi ai fossi e rii del reticolo minore, nella misura prevista dalla normativa vigente (10% del territorio complessivo dell'AFV) non solo, non incida negativamente su habitat e specie di importanza comunitaria presenti nel SIC-ZPS IT409003, ma possa favorire la gestione complessiva degli habitat dell'AFV e delle specie di interesse gestionale e conservazionistico presenti e che quindi, possa essere autorizzata senza procedere con la successiva fase 2 del procedimento di valutazione di incidenza.*

*Alla luce degli esiti del sopralluogo effettuato dal tecnico incaricato, viene confermata l'importanza del reticolo idrografico minore dell'area dell'AFV La Rocca per il ruolo determinante all'interno dell'ecosistema agro-forestale e per il fondamentale sostentamento idrico dei popolamenti di mammiferi, mesomammiferi e uccelli di interesse gestionale e conservazionistico.*

*Il concessionario dovrà effettuare il monitoraggio e la sorveglianza dello scorrimento dei flussi idrici nel reticolo idrografico in concessione e, in caso di occlusione o rallentamento, interverrà per ristabilirne l'efficienza.*

*Il concessionario dovrà attenersi scrupolosamente al rispetto delle Misure Generali di Conservazione dei Siti di Rete Natura 2000, valide su tutto il territorio della Regione Emilia-Romagna e approvate con Deliberazione G.R. n. 1419 del 7 ottobre 2013 "Misure Generali di Conservazione dei Siti Natura 2000 (SIC e ZPS) B.U.R. n. 303 del 17.10.2013 e visionabili al sito:*

*<http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/parchi-natura2000/consultazione/normativa/normer/misure-conservazione-piani-gestione>;*

e alle Misure Specifiche di Conservazione valide per ciascun Sito Natura 2000 e approvate con Deliberazione di G.R. n.742 del 23 maggio 2016 e successive e visionabili al sito:

<http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/parchi-natura2000/rete-natura-2000/strumenti-digestione/misure-specifiche-di-conservazione-piani-di-gestione/elenco-documenti-approvati-per-sitomisure-specifiche-di-conservazione>

le eventuali violazioni sono soggette alle sanzioni previste dalle L.L.R.R. n. 6/2005 e 4/2007 e dal Decreto Legislativo n. 121/2011.”

## **Articolo 6**

### **SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE**

L'Amministrazione concedente ha la facoltà, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico interesse, di sospendere o revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

## **Articolo 7**

### **DECADENZA DELLA CONCESSIONE**

Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 sono causa di decadenza della concessione:

- la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare;
- il mancato pagamento di due annualità del canone;
- la subconcessione a terzi.

## **Articolo 8**

### **RIPRISTINO DEI LUOGHI**

La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente. Qualora il concessionario non provveda nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**